Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 285 del 31 ottobre 1974

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 31 ottobre 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **1148.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 569, 570, 571, 572, 573, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

(I scuola)

Art. 569. — La scuola svolge un corso di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di venti allievi. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare.

Art. 570. — Il corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico.

Il corso ha luogo nell'istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive dell'Università.

Art. 571. — Gli iscritti debbono:

a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola;

b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica;

c) svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico nella clinica o in reparti ospedalieri.

Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami debbono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione.

Art. 572. — Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami da sostenere alla fine di ciascuno di essi:

1) Anatomia normale e patologica;
2) Fisiologia normale e patologica;
3) Chimica clinica;
4) Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
5) Semeiotica radiologica;
6) Malattie del tubo digerente;
7) Malattie del fegato e del pancreas;
8) Clinica medica (triennale).

Insegnamenti complementari con corsi semestrali, saranno aggiunti in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Art. 573. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso), l'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti nel manifesto annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 73. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. **1149.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 50, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto di « Storia del diritto italiano ».

Istituto di storia del dirito italiano

Art. 51. — E' costituito presso la facoltà di giurisprudenza l'istituto di storia del diritto italiano. Fanno parte dell'istituto gli insegnamenti di: storia del diritto italiano (I e II cattedra), esegesi delle fonti del diritto italiano, diritto comune.

Art. 52. — L'istituto ha per scopo di dare impulso alle ricerche storico-giuridiche nell'ampio arco di tempo compreso dalla storia del diritto italiano, coordinare l'insegnamento delle discipline che ad esso fanno capo anche in riferimento alle materie dogmatiche dell'ordinamento italiano, promuovere convegni di studio, cicli di seminari e conferenze.

Provvede a curare pubblicazioni sugli ordinamenti storico-giuridici italiani e su singoli istituti, domandandone la responsabilità dell'edizione ad un dettagliato giudizio scritto dei professori titolari delle discipline facenti parte dell'istituto.

Art. 53. — L'istituto, ai suoi fini di studio e di ricerca, si avvarrà di una biblioteca specializzata che, coordinata a quella centrale della facoltà, funzionerà come una diramazione di essa.

Art. 54. — La direzione dell'istituto è tenuta vicendevolmente per un quinquennio dai professori titolari della I e II cattedra di storia del diritto italiano e ciò soprattutto allo scopo di sviluppare ed integrare maggiormente le attività dell'istituto con il raggiungimento di alternati programmi, sia pure nell'unità degli intenti.

Art. 55. — Sono ammessi a frequentare l'istituto gli studenti ed i laureati della facoltà. Sono ammessi, altresì, gli studenti, i laureati di altre facoltà e gli studiosi che, in base a regolare domanda, ne ottengono l'autorizzazione del direttore.

Art. 56. — Il regolamento interno dell'istituto è emanato dal direttore ed approvato dal consiglio della facoltà di giurisprudenza.

L'art. 116, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento complementare di « Tisiologia » muta la denominazione in quella di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Art. 124 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di clinica medica II;
Istituto di patologia medica II;
Istituto di clinica chirurgica II;
Istituto di patologia chirurgica II;
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica II;
Istituto di chirurgia d'urgenza;
Istituto di chirurgia sperimentale;
Istituto di patologia generale II;
Istituto di istituzioni di patologia generale;
Istituto di fisiologia umana II;
Istituto di anatomia patologica II;
Istituto di clinica ortopedica II;
Istituto di clinica oculistica II;
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali II;
Istituto di anestesiologia e rianimazione;
Istituto di farmacologia II;
Istituto di chimica biologica II;
Istituto di gerontologia e geriatria;
Istituto di neurochirurgia;
Istituto di istologia ed embriologia generale;
Istituto di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

L'art. 130, concernente i professori titolari di chimica farmaceutica, è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I professori titolari di chimica farmaceutica sono aggregati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ».

Art. 141 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:

Equazioni funzionali;
Meccanica del continuo;
Algebra commutativa;
Teoria dei gruppi;
Istituzioni di algebra superiore.

Art. 147 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, sono aggiunti i seguenti:

1) *Orientamento numerico*:
Equazioni funzionali;
Meccanica del continuo.
Ricerca operativa.

2) *Orientamento meccanico*:
Equazioni funzionali;
Meccanica del continuo.

Art. 152 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Esercitazioni di chimica organica;
Genetica umana;
Citogenetica;
Genetica vegetale.

Art. 156 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Esercitazioni di chimica organica;
Genetica umana;
Citogenetica;
Genetica vegetale;
Neurobiologia.

Art. 159 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in « Scienze geologiche » è aggiunto il seguente: « Esercitazioni di paleontologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 65. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1150**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 212, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Chirurgia vascolare », in « Neuropsichiatria infantile », in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 213. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare conferisce il diploma di specialista in « Chirurgia vascolare » ed ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica dell'Università.

Art. 214. — La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia vascolare è fissata in anni tre. Non è concesso nessun abbreviamento di corso. Possono ottenere la iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 215. — Il numero degli iscritti per la scuola è di cinque per ogni anno di corso, per un totale complessivo di quindici. L'ammissione al primo corso sarà subordinata ad un concorso per titoli e per esami. I posti disponibili saranno conferiti in base alla graduatoria del concorso.

Art. 216. — La direzione della scuola è affidata ad un professore di ruolo di disciplina chirurgica, nominato dalla facoltà.

Art. 217. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Art. 218. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione ematica;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiotica fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
2) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
3) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
4) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

1) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
2) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
3) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Art. 219. — Al termine di ciascun anno di insegnamento gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta, a carattere clinico o sperimentale, su argomenti di chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione
in neuropsichiatria infantile

Art. 220. — La scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università e conferisce il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 221. — Alla scuola, che ha la durata di anni quattro, vengono iscritti i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno. Per un totale di venti posti.

Art. 222. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed ambiologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
3) Genetica;
4) Endocrinologia dell'età evolutiva ed auxologia;
5) Patologia e clinica pediatrica;
6) Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia patologica del sistema nervoso;
2) Biochimica patologica del sistema nervoso;
3) Psicologia dell'età evolutiva;
4) Semeiotica e clinica neurologica;
5) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

1) Psicopatologia dell'età evolutiva;
2) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
3) Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
4) Elettrofisiologia;
5) Neuroradiologia;
6) Neurochirurgia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile 1°.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica infantile 2°;
2) Terapia generale delle malattie mentali infantili;
3) Psicoterapia dell'età evolutiva;
4) Foniatria;
5) Psicopedagogia;
6) Sociologia applicata alla popolazione infantile;
7) Legislazione.

Art. 223. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di lezione e le esercitazioni pratiche con internato nelle rispettive cliniche, secondo il piano di studi concordato col direttore della scuola.

Gli allievi per essere ammessi all'anno successivo, devono aver ottenuto tutte le firme di frequenza ai corsi dell'anno e devono sostenere i seguenti esami:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Legislazione.

Art. 224. — Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali, in neurologia o in psichiatria, vengono iscritti direttamente al 2° anno senza esame, a giudizio del direttore della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto di cui ai numeri 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.

Gli specialisti in clinica pediatrica vengono iscritti al 2° anno della scuola, direttamente senza esame, a giudizio del direttore della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di cui ai numeri 3) e 4), e vengono esentati dall'espletare il periodo di internato del 1° anno.

Le abbreviazioni di cui sopra sono però condizionate alla disponibilità dei posti.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 225. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 226. — Alla scuola, che ha sede presso l'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Università, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 227. — La scuola ha la durata di anni tre. Sono ammessi dodici iscritti al 1° anno, quindici al 2° e 3° anno, per un totale di quarantadue iscritti.

Art. 228. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola, sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio 1°;
2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) Microbiologia;
7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio 2°;
2) Clinica della tubercolosi 1°;
3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio 1°;
4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Broncologia;
6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
7) Profilassi della tubercolosi;
8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi 2°;
2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio 2°;
3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 229. — L'allievo, per essere ammesso al corso successivo, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza del corso e deve averne superato gli esami relativi.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 42. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. **1151.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Terapia pediatrica sistematica.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Tisiologia » muta denominazione in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

L'art. 57, relativo al corso di laurea in fisica, è modificato nel senso che gli ultimi tre commi concernenti le modalità dell'esame di laurea vengono abrogati e sostituiti dai seguenti:

L'esame di laurea consiste nella compilazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema liberamente scelto dal candidato, ma rispondente, in modo essenziale, ai fini della laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

L'art. 67, relativo alle modalità concernenti gli esami di laurea dei corsi di chimica, chimica industriale, scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, viene abrogato e sostituito dal seguente:

L'esame di laurea per i corsi di scienze naturali, biologiche e geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi orale svolte dal candidato in temi relativi ad insegnamenti fondamentali o complementari propri della laurea cui egli aspira. L'argomento della tesi orale deve riferirsi a materia diversa da quella in cui è stata compilata la dissertazione scritta. L'esame di laurea per i corsi di chimica e chimica industriale consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema relativo ad insegnamento fondamentale o complementare propri della laurea cui egli aspira.

Per i corsi di laurea in scienze biologiche ed in scienze geologiche la tesi a carattere sperimentale può essere fatta, previa autorizzazione della facoltà, anche in collaborazione; tuttavia la discussione deve essere sempre individuale.

Nella tesi deve essere, però, chiaramente indicato il contributo di tutti i singoli collaboratori.

L'art. 414, relativo all'ammontare delle tasse che gli iscritti alla scuola per tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali), sono tenuti a pagare, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Coloro i quali, ritenuti idonei sulla base di esami e di titoli attestanti una preparazione nel campo scientifico, siano ammessi direttamente al secondo anno dovranno pagare un contributo differenziale di L. 40.000, pari ai contributi stabiliti per il primo anno di frequenza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 64. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1152.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 245, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 245. — L'insegnamento è impartito mediante corsi e gruppi di lezione. Il corso comprende non meno di 25 o di 50 lezioni. Esso può essere istituito nelle scuole in cui se ne ravvisi l'opportunità in rapporto ad esigenze didattiche.

Può comprendere una materia solo o un gruppo di materie affini comprese nello statuto di scuole anche diverse.

Viene proposto dalla facoltà su indicazione dei direttori delle scuole interessate e approvato dal rettore, entro il mese di giugno.

Il conferimento dell'incarico del gruppo di lezioni viene proposto dal consiglio di facoltà su indicazione del direttore della scuola e approvato dal rettore entro il mese di giugno.

E' consentito il cumulo degli incarichi di gruppi di lezioni.

L'art. 302, relativo alla « Scuola di specializzazione in cardiologia e reumatologia », che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare », è abrogato e sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 302. — Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardio vascolare;
Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardio-vascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardio-vascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardio vascolare (1° corso);
Radiologia;
Farmacologia;
Clinica e terapia (1° corso).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
Clinica e terapia (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardio vascolare;
Statistica ed epidemiologia.

Dopo l'art. 362, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica ».

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica

Art. 363. — La scuola ha la durata di tre anni e ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica. Il direttore della scuola è il professore di ruolo della materia. Il numero degli iscritti è limitato a cinque per ciascun anno di corso.

Art. 364. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica 1°;
Tecnica istologica ed istochimica 1°.

2° *Anno*:

Anatomia patologica sistematica 2°;
Tecnica istologica ed istochimica 2°;
Diagnostica istopatologica 1°;
Elementi di macroscopica elettronica.

3° *Anno*:

Diagnostica istopatologica 2°;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Art. 365. — I corsi teorici e pratici sono integrati da internati ed esercitazioni. L'internato si intende continuativo per la durata dei corsi presso l'istituto di anatomia e istologia patologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 30. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1153**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 novembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 152 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in « Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso », in « Malattie infettive », in « Puericultura ».

L'art. 167, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in medicina interna è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale quaranta iscritti).

Art. 168 - il secondo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in chirurgia è stabilito in dieci per ogni anno di corso (totale cinquanta iscritti).

L'art. 169, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in ostetricia e ginecologia è stabilito in dodici per ogni anno di corso (totale quarantotto iscritti).

L'art. 170, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in ortopedia e traumatologia è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

L'art. 176, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in clinica pediatrica è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

Art. 178 - il primo comma è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in igiene e medicina preventiva è stabilito in venticinque per ogni anno di corso (totale settantacinque iscritti).

L'art. 182, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in anestesiologia e rianimazione è stabilito in venti per ogni anno di corso (totale sessanta iscritti).

L'art. 184, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in medicina del lavoro è stabilito in quindici per ogni anno di corso (totale quarantacinque iscritti).

L'art. 185, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di urologia è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

L'art. 186, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola in malattie dell'apparato digerente è stabilito in otto per ogni anno di corso (totale ventiquattro iscritti).

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso » in « Malattie infettive », in « Puericultura ».

Scuola di specializzazione
in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 190. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

La scuola ha sede presso la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di venti (cinque per ogni anno di corso). La selezione dei candidati aspiranti avverrà sulla base di titoli ed esami. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso che si svolgerà presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I, sotto forma di permanenza costante in tale istituto durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera nei vari reparti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo inoltre dovrà sostenere un esame finale di profitto, oltre a quello di diploma.

Art. 191. — Le materie del corso sono le seguenti per i vari anni:

1° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);
Chirurgia generale (quadriennale) (I);
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I);
Anestesiologia;
Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
Semeiotica chirurgica;
Radiologia;
Traumatologia maxillo-facciale.

2° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);
Chirurgia generale (quadriennale) (II);
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);
Chirurgia plastica riparatrice (biennale) (I);
Anatomia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
Chirurgia ginecologica d'urgenza;
Chirurgia urologica d'urgenza.

3° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III);
Chirurgia generale (quadriennale) (III);
Neurotraumatologia (biennale) (I);

Chirurgia plastica riparatrice (biennale) (II);
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
Neurotraumatologia (biennale) (II);
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Trattamento del politraumatizzato;
Rianimazione.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 192. — E' istituita presso l'istituto per le malattie infettive dell'Università di Palermo la scuola di specializzazione in malattie infettive. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia per un numero massimo complessivo di quindici iscritti (cinque per ogni anno di corso). Il corso ha la durata di tre anni e si svolge presso l'istituto di malattie infettive. L'ammissione alla scuola avviene in base ai titoli di studio e di carriera ed eventualmente a seguito di concorso per esami scritti se il numero dei candidati è maggiore. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche; la frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico; è inoltre obbligatorio un internato di almeno sei mesi ogni anno di corso presso l'istituto di malattie infettive. La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione all'esame di profitto alla fine di ogni anno accademico.

Art. 193. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, virologia, parassitologia, immunologia;
Tecnica batteriologica, virologia, immunologia applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
Malattie infettive dei Paesi caldi;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame di diploma sono nominate secondo le norme generali dello statuto.

Gli esami di profitto si svolgono al 1° anno sulle discipline:

Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, virologia, parassitologia ed immunologia.

Al 2° anno sulle discipline:

Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica (2° anno).

Al 3° anno sulle discipline:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Per il passaggio da un anno all'altro, lo specializzando dovrà aver superato gli esami di profitto stabiliti. Alla fine del triennio lo specializzando dovrà presentare una tesi concordata col direttore della scuola che sarà discussa agli esami di diploma. Inoltre sarà tenuto ad una prova pratica sugli argomenti svolti nel triennio.

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 194. — La scuola di specializzazione in puericultura è annessa all'istituto di puericultura. Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione tecnico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: cinque per ogni anno di corso (totale iscritti n. 15). Non sono annesse per alcun motivo abbreviazioni di corso. Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica e di eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive dell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico presso l'istituto dove ha sede la scuola.

Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura.

Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e gli orari che saranno stabiliti dal direttore della scuola.

Alla fine di ognuno dei primi due anni, gli iscritti dovranno sostenere l'esame sulle materie di insegnamento.

Al termine del 3° anno essi sosterranno un esame pratico unitamente all'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 51. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1154**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in « Neurochirurgia » e in « Neuropsichiatria infantile ».

Dopo l'art. 126, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Neurochirurgia » e in « Neuropsichiatria infantile ».

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 127. — Presso l'istituto di clinica neurochirurgica è istituita la scuola di specializzazione in neurochirugia.

La scuola conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia. Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 128. — Le materie di insegnamento ed i piani di studio sono:

1° *Anno*:

Semeiotica e clinica neurologica;
Elementi di psichiatria;
Neuroanatomia;
Neurofisiologia;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).

2° *Anno*:

Neurooftalmologia;
Neurootoiatria;
Elettroencefalografia ed elettromiografia;
Clinica neurochirurgica.

3° *Anno*:

Anestesiologia;
Neuropatologia;
Neuroradiologia (biennale);
Clinica neurochirurgica.

4° *Anno*:

Tecniche operatorie;
Neurochirurgia infantile;
Neurochirurgia stereotossica;
Neuroradiologia;
Neurotraumatologia;
Clinica neurochirurgica;
Neurochirurgia spinale.

Art. 129. — Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti è di cinque per anno.

Le ammissioni avvengono per titoli ed esami.

Agli anni successivi al primo sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superato i relativi esami di profitto.

Le prove d'esame per ciascun anno di corso riguardano gli insegnamenti impartiti in quell'anno, secondo il piano di studio.

Gli esami possono essere sostenuti in due sessioni: estiva ed autunnale.

Gli allievi che chiedono il trasferimento da altre università potranno essere ammessi alla scuola secondo i modi di legge.

Sono ammessi all'esame di diploma gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una tesi scritta, su un tema in precedenza approvato dal direttore della scuola.

Abbreviazioni del corso non sono consentite per alcun motivo.

La frequenza è obbligatoria per un periodo di almeno nove mesi per anno accademico. Il corso comprende lezioni, seminari, esercitazioni e internato presso l'istituto di clinica neurochirurgica.

Deroghe parziali dall'obbligo dell'internato potranno essere concesse, nei limiti delle norme vigenti, unicamente agli assistenti e borsisti che prestino regolare servizio in istituti universitari di neurochirurgia.

Soggiorni di studio presso istituti italiani o stranieri sono ammessi solo previa presentazione di un programma di ricerca, che dovrà essere approvato dal direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 130. — Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile è la laurea in medicina e chirurgia. L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 131. — Il corso di studio ha la durata di quattro anni.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

L'internato è obbligatorio per la durata di sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno; per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.

Il numero degli iscritti per ogni anno del corso non potrà essere superiore a otto.

Art. 132. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;
Genetica;
Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;
Patologia e clinica pediatrica;
Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

Anatomia patologica del sistema nervoso;
Biochimica patologica del sistema nervoso;
Psicologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica;
Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

Psicopatologia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica neurologica infantile;
Psicodiagnostica dell'età evolutiva;
Elettrofisiologia;
Neuroradiologia;
Neurochirurgia dell'età evolutiva;
Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (I).

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica infantile (II);
Terapia generale delle malattie mentali infantili;
Psicoterapia dell'età evolutiva;
Fonoiatria;
Psicopedagogia;
Sociologia applicata alla popolazione infantile;
Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.

Gli esami da sostenere sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Genetica, endocrinologia e auxologia;
4) Patologia e clinica pediatrica.

2° *Anno*:

5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso;
6) Psicologia dell'età evolutiva;
7) Semeiotica e clinica neurologica;
8) Semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

9) Semeiotica e clinica neurologica infantile;
10) Psicopatologia dell'età evolutiva;
11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile;
13) Psicopedagogia;
14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione.

Art. 133. — Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno avere sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica pediatrica infantile, il cui esame va sostenuto al quarto anno.

Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria sono iscritti d'ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7) e 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria.

Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al secondo anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del primo anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento di neuropsichiatria infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 47. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1155.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 106, relativo alla « Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio » che muta la deno-

minazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 106. — La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerentè ha la durata di quattro anni di cui uno di tirocinio pratico e ha sede presso la clinica medica generale e terapia medica, il cui professore di ruolo è il direttore della scuola stessa.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti è fissato in dieci per anno di corso.

Gli insegnamenti impartiti sono:

1° *Anno*:

Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale).

2° *Anno*:

Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Patologia speciale delle malattie del tubo digerente;
Clinica medica (triennale).

3° *Anno*:

Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).

A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a quattro per la totalità del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola.

4° *Anno*:

Internato: tirocinio pratico ed applicazione delle tecniche della specialità.

Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche.

L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi: gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso.

Gli allievi del 1°, del 2° e del 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno devono avere ottenute tutte le firme di frequenza dei corsi e devono aver superato tutti i relativi esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 48. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1156.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « Igiene » muta la denominazione in quella di « Igiene e medicina preventiva ».

Nello stesso elenco la scuola in « Medicina ed igiene scolastica » è soppressa ed è aggiunta la scuola in « Malattie dell'apparato cardiovascolare » di nuova istituzione.

Dopo l'art. 159, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle disposizioni generali per le scuole di specializzazione:

Art. 160. — I laureati in medicina e chirurgia, in possesso di diplomi rilasciati dalle soppresse scuole di specializzazione, possono ottenere l'iscrizione all'ultimo anno di corso delle corrispondenti scuole di specializzazione già riordinate, alle condizioni stabilite dai rispettivi consigli delle scuole stesse.

L'ultimo comma dell'art. 185, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 906, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i quattro anni di corso.

L'ultimo comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 906, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i quattro anni di corso.

Gli articoli da 196 a 200, relativi alla «Scuola di specializzazione in igiene » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 196. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva si articola in quattro orientamenti:

a) orientamento di sanità pubblica;
b) orientamento di laboratorio;
c) orientamento di igiene e tecnica ospitaliera;
d) orientamento di igiene e medicina scolastica.

Art. 197. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 198. — L'iscrizione alla scuola è limitata:

a) a non più di trenta iscritti per anno al corso con orientamento di sanità pubblica;

b) a non più di quindici iscritti per anno al corso con orientamento di laboratorio;

c) a non più di quindici iscritti per anno al corso con orientamento di igiene e tecnica ospitaliera;

d) a non più di quindici iscritti per anno al corso con orientamento di igiene e medicina scolastica.

Art. 199. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 200. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Metodologia statistica e biometria;
2) Educazione sanitaria:
3) Psicologia;
4) Microbiologia;
5) Parassitologia;
6) Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
4) Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
5) Demografia e statistica sanitaria;
6) Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
2) Igiene edilizia e urbanistica;
3) Igiene dell'alimentazione;
4) Igiene e medicina scolastica;
5) Igiene ospitaliera;
6) Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

1) Microscopia applicata all'igiene;
2) Microbiologia applicata all'igiene;
3) Chimica clinica;
4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
6) Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* [con orientamento di igiene e tecnica (o direzione) ospitaliera]:

1) Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospitaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
4) Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
6) Selezione e istruzione professionale del personale ospitaliero;
7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

1) Auscologia normale patologica;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
3) Servizi di medicina scolastica;
4) Elementi di psicologia e pedagogia dell'età scolare;
5) Igiene dell'alimentazione;
6) Assistenza parascolastica;
7) Edilizia scolastica.

Materie complementari:

Ciascun specializzando sceglierà, per ogni anno di corso, una sola delle seguenti materie complementari:

1) Ispezione delle carni;
2) Geologia applicata all'igiene;
3) Igiene mentale;
4) Malattie professionali e loro prevenzione;
5) Diritto sanitario;
6) Igiene navale e dell'emigrazione;
7) Antropologia culturale e sociologica;
8) Malattie tropicali;
9) Istituzioni di matematica;
10) Genetica;
11) Gerontologia;
12) Elementi di economia politica.

Gli articoli da 204 a 211, relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica », sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare ».

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 266. — La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli iscritti è stabilito in tre ogni anno di corso.

Art. 267. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
4) Patologia cardio-vascolare (1° corso);
5) Semeiologia fisica (1° corso);
6) Semeiologia strumentale (1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo);
8) Metabolismo del miocardio (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
2) Patologia cardio-vascolare (2° corso);
3) Semeiologia fisica (2° corso);
4) Semeiologia strumentale (2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (1° corso);

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
2) Clinica e terapia (2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 49. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1157.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «Terapia fisica e riabilitazione».

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 190. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in terapia fisica con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in terapia fisica e riabilitazione.

Art. 191. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 192. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a quindici (cinque allievi per anno di corso).

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 193. — Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso.

Art. 194. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.

E' inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi, l'internato presso la clinica.

Gli allievi hanno doveri di permanenza presso l'istituto durante le ore della sua attività con presenza giornaliera in ambulatori e in reparti di terapia fisica e di degenza.

Dall'obbligo dell'internato potranno essere esentati quegli allievi che in qualità di assistenti o di aiuti prestino effettivamente servizio presso reparti della stessa specialità in università ed ospedali di I e II categoria.

Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.).

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 195. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).

2° *Anno*:

Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno);

Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);

Massoterapia e terapia manuale;
Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
Idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

Elettroterapia ed elettrologia;
Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Art. 196. — Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel 2° e nel 3° anno a seconda delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà:

Elettromiografia;
Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
Rieducazione respiratoria;
Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
Psicologia e psicopatologia della riabilitazione;
Medicina assicurativa;
Rieducazione nei disturbi della vista;
Climatoterapia;
Problemi della riabilitazione geriatrica;
Riqualificazione professionale.

Art. 197. — Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 57. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1158.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 503, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da dodici a trenta per i tre anni di corso.

L'art. 512, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da dieci a diciotto per ogni anno di corso.

Gli articoli da 587 a 591, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 587. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Il corso degli studi ha la durata di tre anni.

Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di 60 (totale 180 specializzandi).

Art. 588. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia.

Per i non laureati in medicina e chirurgia l'ammissione alla scuola è subordinata al superamento di un esame interno.

Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame; gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto di patologia generale della eventuale data del concorso.

A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al 2° o al 3° corso direttamente i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di patologia generale e materie affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale; assistenti ordinari e liberi docenti in altre discipline affini alla patologia generale, ecc.).

Art. 589. — I candidati non riconosciuti idonei allo esame di diploma, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 590. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche);
2) Patologia istochimica;
3) Patologia delle infezioni;
4) Laboratorio di patologia generale (1° corso).

2° *Anno*:

5) Patologia delle infezioni;
6) Immunologia;
7) Fisiopatologia sistematica (della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione) (1° corso);
8) Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori);
9) Laboratorio di patologia generale (2° corso).

3° *Anno*:

10) Fisiopatologia sistematica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino) (2° corso);
11) Patologia oncologica;
12) Laboratorio di patologia generale (3° corso).

Art. 591. — Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate.

Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata nell'istituto.

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della prima e seconda scuola di specializzazione in « Anatomia e istologia patologica », della seconda scuola di specializzazione in « Chirurgia vascolare », della scuola di specializzazione in « Virologia ».

Scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica (prima e seconda scuola)

Art. 712. — Sono istituite due scuole di specializzazione in anatomia ed istologia patologica, annesse rispettivamente all'istituto di anatomia e istologia patologica I e all'istituto di anatomia e istologia patologica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in anatomia e istologia patologica.

I direttori delle due scuole sono, rispettivamente, i direttori degli istituti di anatomia e istologia patologica I e II.

Alle scuole vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 713. — Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 714. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in dieci specializzandi per ciascuna delle due scuole.

L'ammissione a ciascuna scuola avviene in seguito a valutazione dei titoli e a un colloquio.

Art. 715. — Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio continuativo in istituto.

Gi iscritti debbono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma.

Gli esami consisteranno in prove teoriche e pratiche.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato l'esame sulle materie fissate per ogni anno della specialità.

Art. 716. — Gli insegnamenti sono distribuiti nei tre anni di corso.

1° *Anno*:

Tecnica delle autopsie;
Diagnostica anatomo-patologica macroscopica;
Anatomia patologica sistematica I;
Tecnica istologica ed istochimica I.

2° *Anno*:

Anatomia patologica sistematica II;
Tecnica istologica ed istochimica II;
Diagnostica istopatologica I;
Elementi di microscopia elettronica.

3° *Anno*:

Diagnostica istopatologica II;
Diagnostica ematologica;
Tecnica e diagnostica citologica;
Legislazione sanitaria tanatologica.

Tutti i corsi avranno carattere teorico-pratico dimostrativo, con esercitazioni. Saranno svolte esercitazioni anche in riferimento ad indagini complementari.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (seconda scuola)

Art. 717. — E' istituita, presso l'istituto di II clinica chirurgica, la seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, diretta dal titolare della cattedra stessa.

Art. 718. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di « specialista in chirurgia vascolare » è di tre anni.

Art. 719. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quarantacinque per l'intero corso.

Art. 720. — Non saranno consentite abbreviazioni di corso né l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione.

Per l'ammissione agli esami sarà obbligatoria la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Alla fine del corso, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia vascolare, da discutere in sede di diploma, e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 721. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;

9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;

10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;

12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;

13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Scuola di specializzazione in virologia

Art. 722. — La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di fornire un completamento culturale sul piano scientifico ed una preparazione specifica sul piano tecnico e metodologico a coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina.

La scuola conferisce il diploma di specialista in virologia.

Possono esservi ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di virologia.

La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di virologia.

Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di cinque; il numero massimo di iscritti complessivamente per i tre anni del corso è fissato in quindici specializzandi (cinque per anno).

L'iscrizione alla scuola è subordinata al superamento di un esame di ammissione (colloquio).

Art. 723. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Virologia generale (1ª parte);

2) Tecnica virologica generale (1ª parte);

3) Biometria applicata alla virologia;

4) Metodi immunologici in virologia.

2° *Anno*:

1) Virologia generale (2ª parte);

2) Tecnica virologica generale (2ª parte);

3) Metodi chimici in virologia;

4) Metodi fisici in virologia;

5) Microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;

6) Virologia speciale e diagnostica virologica (1ª parte).

3° *Anno*:

1) Genetica del virus;

2) Virologia oncologica;

3) Studio dei farmaci antivirali;

4) Epidemiologia e profilassi delle malattie da virus;

5) Virologia speciale e diagnostica virologica (2ª parte).

Art. 724. — Il direttore, sentito il parere del consiglio della scuola, può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari, conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano affinità o attinenza con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Obbligatoria è altresì la frequenza ai turni annuali di internato, ciascuno della durata di sei mesi.

Gli esami di profitto saranno sostenuti in tre gruppi alla fine di ogni anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno di corso ed il superamento dell'esame è necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 725. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta esclusivamente di carattere sperimentale.

I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. In caso di un secondo insuccesso saranno esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 52. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1159.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 594, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Chirurgia dell'infanzia ».

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 595. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia, della durata di due anni, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.

Art. 596. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale, o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica, o patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o chirurgia pediatrica.

Non è ammessa abbreviazione di corso.

Art. 597. — Il numero degli iscritti alla scuola è di quattro per anno di corso.

Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito, l'ammissione sarà subordinata ad una prova di esame orale.

Art. 598. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari e ospedalieri.

Art. 599. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
Endocrinologia infantile (conferenze);
Clinica pediatrica (biennale-lezioni);
Clinica chirurgica pediatrica (biennale-lezioni);
Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
Anestesiologia e rianimazione (lezioni).

2° *Anno*:

Clinica pediatrica (biennale-lezioni);
Clinica chirurgica pediatrica (biennale-lezioni);
Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
Urologia nell'infanzia (conferenze);
Neurochirurgia infantile (conferenze);
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

Art. 600. — La frequenza alle lezioni e alle conferenze è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento, in un unico gruppo.

Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 72. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1160.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il quinto comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da trentacinque a cinquanta per l'intero corso.

Il quinto comma dell'art. 189, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da quaranta a cinquanta per l'intero corso.

Il quarto comma dell'art. 198, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato da dieci a quindici per l'intero corso.

Art. 199 - all'elenco degli insegnamenti del 3° anno di corso della scuola di specializzazione in oncologia è aggiunto quello di « Diagnostica e terapia dei tumori ».

Il quarto comma dell'art. 228, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non saranno consentite abbreviazioni di corso, fatta eccezione per quei candidati che abbiano frequentato gli insegnamenti del 1° anno di corso della scuola di specializzazione in medicina interna unitamente a due insegnamenti del primo anno della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare. Ai candidati in possesso di tali requisiti sarà concessa l'iscrizione al 2° anno di corso ».

Il settimo comma dell'art. 229, relativo alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola ha sede presso l'istituto di cardiochirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 46. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 1161.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 574 a 577, relativi alla « Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio

Art. 574. — Il corso degli studi della scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio ha la durata di tre anni.

Art. 575. — Il numero massimo degli iscritti da ammettere è di otto complessivamente.

Art. 576. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari (biennale);
Fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio (biennale);
Clinica medica generale (triennale);
Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale);
Malattie del ricambio (triennale);
Nozioni di microbiologia e parassitologia con particolare riguardo al fegato.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del fegato e delle vie biliari (biennale);
Fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio (biennale);
Diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio;
Elementi di psicosomatica riguardo alla patologia del fegato e del ricambio;
Controllo radiologico del fegato e delle vie biliari;
Clinica medica generale (triennale);
Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale);
Malattie del ricambio (triennale);
Terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari (biennale);

3° *Anno*:

Clinica medica generale (triennale);
Malattie del fegato e delle vie biliari (triennale);
Malattie del ricambio (triennale);
Principi di terapia generale e dietetica applicata alle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio;
Terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari (biennale);
Terapia idrologica delle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio.

Art. 577. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma ed una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie del fegato e del ricambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 75. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. **1162.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107, relativi alla scuola di specializzazione in « Igiene generale e speciale » che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 102. — La scuola ha sede presso l'istituto di igiene ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.

La scuola ha la durata di tre anni e consta di un biennio propedeutico completato da un terzo anno con differente orientamento e precisamente:

a) orientamento di sanità pubblica;
b) orientamento di laboratorio;
c) orientamento di igiene e tecnica ospedaliera;
d) orientamento di igiene e medicina scolastica.

Art. 103. — L'ammissione all'orientamento in sanità pubblica, in igiene, tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica è limitata ai laureati in medicina e chirurgia, i laureati in scienze biologiche e in farmacia.

Poiché il numero degli iscritti al terzo anno di ciascuno dei quattro orientamenti è chiuso, lo specializzando, all'atto della iscrizione al biennio propedeutico, deve specificare l'orientamento che intende seguire.

Il numero massimo degli iscritti per ogni orientamento è di trentasei (12 per anno per un totale complessivo per i quattro orientamenti di centoquarantaquattro iscritti).

Art. 104. — Nessuna specializzazione anche in materia affine, consente la decurtazione di un anno, ad eccezione della specializzazione in pediatria ed in puericultura per l'orientamento di igiene e medicina scolastica.

A seguito del parere della facoltà potrà essere concesso un anno di decurtazione al biennio propedeutico al personale di ruolo degli istituti universitari di igiene e di microbiologia e degli istituti di clinica pediatrica e di puericultura (quest'ultimi per l'orientamento di igiene e medicina provinciale ed ospedaliera della direzione sanitaria degli ospedali).

Lo specialista in possesso di un diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva con uno dei quattro orientamenti può accedere ad altro orientamento specialistico con la convalida del biennio propedeutico.

Art. 105. — Le materie di insegnamento sono:

Biennio propedeutico

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria;

Terzo anno con orientamento specialistico

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica.

3° *Anno* (con orientamento di laboratorio):

Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle malattie virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera):

Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti ospedalieri;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;

Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;

Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera);

Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero; organizzazione e funzioni dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° *Anno* (con orientamento di igiene e medicina scolastica):

Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;

Servizi di medicina scolastica ed assistenza parascolastica:

Pedagogia e ortofrenia;

Auxologia normale e patologica;

Igiene dell'alimentazione;

Edilizia scolastica.

Art. 106. — Alle materie di cui all'art. 105 va aggiunta ai fini del conseguimento della specializzazione una materia complementare per ogni anno di corso da scegliere tra le seguenti:

Geologia applicata all'igiene;

Fisica applicata all'igiene;

Malattie professionali e loro prevenzioni;

Fondamenti chimico-fisici delle tecniche di laboratorio:

Gerontologia e geriatria;

Igiene mentale;

Igiene navale e dell'emigrazione;

Il controllo dello stato di salute dello scolaro;

Igiene della persona e del vestiario.

I corsi saranno inoltre completati da esercitazioni e tirocini pratici e da conferenze.

Art. 107. — Per ottenere l'ammissione ad ogni anno di corso gli specializzandi dovranno aver superato gli esami delle materie annuali dell'anno precedente. Gli esami di diploma consistono nella discussione di una dissertazione scritta come previsto dal regolamento generale.

Norme transitorie

Gli iscritti al primo anno, al secondo anno ed i fuori corso delle scuole di specializzazione in igiene generale e speciale, in igiene tecnica e direzione ospedaliera ed in igiene e medicina scolastica nell'anno accademico 1972-73 seguiranno il vecchio ordinamento di studi che prevedeva, per ognuna delle tre specializzazioni, due anni di corso.

E' fatto però obbligo di conseguire la specializzazione entro l'anno accademico 1974 (sessione di novembre).

Coloro che non si adegueranno a tali norme transitorie dovranno seguire il nuovo ordinamento di studi e potranno iscriversi nell'anno accademico 1974-75 al secondo anno del biennio propedeutico con la convalida delle materie eventualmente superate.

Essi verranno considerati in soprannumero rispetto al numero dei posti previsti, per ogni anno di corso, dall'art. 103 dello statuto della scuola.

Gli articoli 123 e 128, relativi alla scuola di specializzazione in « Igiene, tecnica e direzione ospedaliera », gli articoli da 129 a 135, relativi alla scuola di specializzazione in « Igiene e medicina scolastica », sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lussemburgo, ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 54. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1163.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Dopo l'art. 275, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina nucleare.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 276. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la durata di tre anni. Essa ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna.

Il direttore della scuola è un professore di ruolo designato dalla facoltà a norma dell'art. 123 dello statuto dell'Università.

Art. 277. — Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. In ogni anno accademico possono essere ammessi al primo anno di corso un numero massimo di 10 candidati. Il totale massimo degli iscritti per tutti e tre gli anni è di trenta.

Non è consentita alcuna abbreviazione di corso.

Art. 278. — Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola dopo il superamento di un esame preliminare che comprende una prova scritta ed una prova orale e che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Art. 279. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti secondo il programma del corso, nonchè l'istituto sede della scuola.

Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento ed al servizio di corsi e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 280. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Fondamenti di matematica e di statistica;
Fisica nucleare e delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.

2° *Anno*:

Teoria dei traccianti;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostiche I;
Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

Applicazioni diagnostiche II;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.

Il programma sarà svolto in complessive otto settimane per un totale di almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze, esercitazioni. Il direttore della scuola potrà ripartire lo svolgimento del programma in due o più periodi tra il 15 gennaio ed il 30 giugno.

Art. 281. — Alla fine di ciascun anno accademico coloro i quali abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza, potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione al corso successivo.

Gli esami consistono in prove scritte (risposte ad un questionario di almeno cinque domande) ed in una prova orale su ciascuna delle materie di insegnamento che sono oggetto di esame in ogni anno di corso.

Art. 282. — Al termine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di medicina nucleare (clinico o sperimentale) che sara stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 283. — Le norme per l'iscrizione, per le tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'Università.

Art. 284. — Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina nucleare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 53. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1164.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in « Malattie del sangue e del ricambio » muta la denominazione in quella di « Ematologia clinica e di laboratorio ».

Allo stesso elenco è aggiunta la scuola in « Endocrinologia » di nuova istituzione.

Gli articoli da 204 a 208, relativi alla scuola di specializzazione in « Malattie del sangue e del ricambio » che muta la denominazione in quella di « Ematologia clinica e di laboratorio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 204. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è istituita una scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.

Art. 205. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha la durata di 3 anni.

Art. 206. — La scuola non può accogliere più di 10 iscritti per ogni anno di corso. L'ammissione al 1° anno della scuola, nel caso in cui il numero degli aspiranti muniti di titoli sufficienti superi quello dei posti disponibili, sarà fatto in base ad una graduatoria ricavata dalla valutazione dei titoli e da una prova scritta.

Art. 207. — Saranno consentite abbreviazioni di corso con le modalità previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 208. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologia del sangue e degli organi emopoietici (1° anno);
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e della emostasi;
4) Fisiopatologia ematologica;
5) Fisiopatologia del plasma;
6) Biochimica e fisiopatologia ematologica;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1° anno).

2° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale del sangue e degli organi emopoietici (2° anno);
2) Biochimica e fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica e terapia ematologica (1° anno);
7) Tecniche di laboratorio inerenti alla ematologia (2° anno).

3° *Anno*:

1) Clinica e terapia ematologica (2° anno);
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia in clinica ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Terapia ematologica sistematica;
6) Terapia trasfusionale;
7) Tecniche di laboratorio (3° anno).

Dopo l'articolo 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in « Endocrinologia ».

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 214. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita una scuola di specializzazione in endocrinologia.

Art. 215. — Il corso di studi della scuola di specializzazione in endocrinologia ha la durata di tre anni.

Art. 216. — La scuola non può accogliere più di sette iscritti per ogni anno di corso. L'ammissione al 1° anno della scuola, nel caso in cui il numero degli aspiranti muniti di titoli sufficienti superino quello dei posti disponibili, sarà fatta in base ad una graduatoria ricavata dalla valutazione dei titoli e da una prova scritta.

Art. 217. — Saranno consentite abbreviazioni di corso con le modalità previste dalle disposizioni generali relative alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Art. 218. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
Fisiologia endocrina;
Biochimica endocrina;
Anatomia patologica delle malattie endocrine (I);
Semeiotica e diagnostica endocrina (I).

2° *Anno*:

Anatomia patologica delle malattie endocrine (II);
Semeiotica e diagnostica endocrina (II);
Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (I);
Eredopatologia endocrina.

3° *Anno*:

Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (II);
Terapia delle malattie endocrine;
Insegnamenti facoltativi dei quali, almeno uno, a scelta del candidato, sarà materia d'esame;
Endocrinologia ostetrico-ginecologica;
Neuroendocrinologia;
Tecniche di laboratori ed endocrinologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 55. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1165**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 380 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

scuola di chirurgia toraco-polmonare che conferisce il diploma di specialista in chirurgia toraco-polmonare;

scuola in endocrinologia che conferisce il diploma di specialista in endocrinologia;

corso in neonatologia che conferisce il diploma di specialista in neonatologia.

L'art. 381 è modificato nel senso che sono aggiunti gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in chirurgia toraco-polmonare, in endocrinologia e del corso di specializzazione in neonatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia toraco-polmonare

a) Presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Padova è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toraco-polmonare, che ha indirizzo teorico pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in chirurgia toraco-polmonare.

b) A questa scuola possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in chirurgia generale o di libera docenza in una disciplina chirurgica. La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti è stabilito in otto per ogni anno di corso.

Qualora il numero delle domande di iscrizione al primo anno di corso sia superiore al numero di otto la scelta degli iscritti sarà fatta in seguito a concorso interno per esami.

c) Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di patologia chirurgica.

I docenti dei corsi saranno designati dalla facoltà stessa.

d) Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni di corsia ed in sala operatoria. Oltre alle lezioni e agli esami relativi, gli specializzandi sono tenuti a tre mesi di frequenza continuativa in corsia ed in sala operatoria per ogni anno di corso. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

e) Le materie di insegnamento della scuola sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dell'apparato respiratorio;

2) Anatomia chirurgica dell'apparato toraco polmonare;

3) Fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (biennale);

4) Anatomia patologica delle affezioni dell'apparato toraco-polmonare;

5) Anestesia e rianimazione in chirurgia dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (biennale);

2) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale delle affezioni dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;

3) Diagnostica radiologica toraco-polmonare;

4) Patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, della parete toracica e del mediastino (biennale).

3° *Anno*:

1) Patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, della parete toracica e del mediastino (biennale);

2) Patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

3) Chirurgia della tubercolosi polmonare;

4) Tecnica operatoria delle affezioni dell'apparato toraco-polmonare;

5) Elementi di fisioterapia respiratoria.

f) Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti al terzo anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Per tutti gli specializzandi che abbiano superato l'esame dei tre anni alla fine del terzo anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toraco-polmonare precedentemente concordata tra il direttore della scuola ed il diplomando all'inizio del terzo anno.

La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno 15 giorni prima dell'esame di diploma. Il candidato dovrà sostenere inoltre una prova clinica.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma dovranno ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non sia riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Nell'ultimo anno di corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toraco-polmonare ed essere in grado di eseguirne essi stessi. La loro preparazione tecnica sarà convalidata o meno alla fine del corso dal direttore della scuola di specializzazione.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

a) E' istituita presso l'Università di Padova la scuola di specializzazione in endocrinologia per il conferimento del diploma di specialista in endocrinologia. La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di semeiotica medica.

b) Il numero massimo di iscritti per ogni anno accademico è di trentanove per i tre corsi; l'ammissione alla scuola avverrà in base ad un concorso per titoli ed esami.

c) Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso nonchè l'istituto sede della scuola. La frequenza regolare ai corsi di insegnamento è condizione necessaria per l'ammissione agli esami di profitto annuali.

d) Alla fine di ciascun anno gli iscritti che avranno regolarmente frequentato i corsi potranno essere ammessi a sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo.

e) Gli esami di profitto consistono in prove su ciascuna materia di insegnamento.

f) Al termine del terzo anno per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre ad avere superato le prove di esame nelle singole materie, dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di ordine endocrinologico (clinico o sperimentale), che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

g) I candidati riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma potranno sostenere nuovamente le prove dopo un altro anno di frequenza.

h) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle malattie endocrine;
5) Semeiotica e diagnostica endocrina.

2° *Anno*:

1) Anatomia patologica delle malattie endocrine;
2) Semeiotica e diagnostica endocrina;
3) Eredopatologia endocrina;
4) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie;
2) Terapia delle malattie endocrine.

Corso di specializzazione in neonatologia

a) E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova un corso di specializzazione in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale. Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) od in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi è stabilito in sei.

b) La direzione del corso è attribuita a titolare di discipline pediatriche coadiuvato da un consiglio direttivo. Di questo devono in ogni caso far parte i direttori degli istituti di discipline ostetriche e pediatriche che collaborano all'insegnamento e presso i quali si esplica una parte dell'attività degli allievi.

c) Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
Fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
Genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
Fisiologia neonatale;
Immunologia neonatale;
Biochimica neonatale;
Farmacologia neonatale;
Patologia neonatale;
Diagnostica radiologica neonatale;
Tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiologia e patologia neonatali);
Assistenza al neonato sano e ammalato;
Clinica e terapia neonatale;
Rianimazione e cure intensive neonatali;
Affezioni chirurgiche del neonato;
Evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche e integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia.

d) L'allievo dovrà ottemperare all'internato obbligatorio per la durata di 10 mesi. In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nelle diverse sezioni e servizi interni di assistenza e cura al neonato.

e) Alla fine del corso l'allievo sosterrà un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolgerà una dissertazione orale su argomento di attualità in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami sarà unica alla fine del corso. All'allievo che avrà completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di specializzazione in neonatologia.

Per il primo anno di attività potranno essere iscritti in soprannumero, sempre sulla base di esami e titoli e comunque in numero non superiore a 10, gli specialisti in pediatria e in puericultura che prestino servizio da almeno un anno in sezioni neonatali o per immaturi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 58. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1166.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 371, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il primo e il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Alle scuole di specializzazione possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia, ad eccezione della scuola in igiene e medicina preventiva alla quale possono essere ammessi anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per gli orientamenti di laboratorio e di sanità pubblica), in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica) ».

« L'ammissione a tutte le scuole di specializzazione avviene per titoli ed esami ».

Art. 375 - il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specializzazione sono fissate, per tutte le scuole di specializzazione, come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
tassa di iscrizione quali fuori corso	»	5.000
soprattassa esami	»	7.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ».

Art. 380 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunto il n. 29 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione per medici laboratoristi:

n. 29 - Scuola per medici laboratoristi che conferisce il diploma di specialista in analisi cliniche di laboratorio.

Art. 381 - l'ordinamento della scuola di specializzazione in « Igiene e medicina preventiva » è integrato con il seguente nuovo comma:

« Oltre i laureati in medicina e chirurgia, possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per gli orientamenti di laboratorio e di sanità pubblica), in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica) ».

Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in « Medicina nucleare » è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in trentasei per i tre anni di corso.

Nello stesso articolo l'ordinamento della scuola di specializzazione in « Oncologia » è modificato nel senso che tra le materie previste al terzo anno è incluso l'insegnamento di « Radiologia » (diagnostica e terapia dei tumori).

Nello stesso articolo è aggiunto l'ordinamento della scuola di specializzazione per « Medici laboratoristi » di cui all'art. 380.

Scuola di specializzazione per medici laboratoristi
(durata del corso: anni tre)

1° *Anno*:

Fisiologia;
Patologia generale;
Chimica biologica generale;
Batteriologia generale;
Nozioni di igiene applicata al laboratorio di analisi cliniche;
Tecnica di prelevamenti;
Tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

Batteriologia speciale;
Chimica biologica applicata;
Fisico-chimica applicata;
Parassitologia e tecniche relative;
Micologia.

3° *Anno*:

Nozioni di statistica biologica;
Nozioni di immunochimica applicata;
Virologia e tecniche relative;
Microscopia clinica;
Immunologia e tecniche relative;
Identificazione di tracce biologiche;
Tecnica ematologica di laboratorio.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di 60.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 56. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1167**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 189, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in ortognatodonzia.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 190. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia con sede presso la clinica odontoiatrica.

Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria, in numero di venti per l'intero corso.

L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.

Art. 191. — La durata dei corsi è di due anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni.

Gli esami di profitto saranno sostenuti, per gruppi di materie, alla fine di ogni anno in un'unica sessione. Alla fine del secondo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta, su un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvata dal direttore della scuola.

Art. 192. — La suddivisione delle materie di insegnamento nei due anni di corso è la seguente:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia maxillo-facciale;
2) Istologia dentale e paradentale;
3) Fisiologia in ortognatodonzia (1° anno) (biennale);
4) Ortodonzia (1° anno) (biennale);
5) Genetica in ortognatodonzia;
6) Radiologia in ortognatodonzia;
7) Metalluria e merceologia in ortognatodonzia;
8) Statistica applicata alla ricerca scientifica;
9) Semeiotica ortodontica.

2° *Anno*:

1) Fisiologia in ortognatodonzia (2° anno);
2) Ortodonzia (2° anno);
3) Patologia stomatologica in ortodonzia;
4) Pediatria auxologica applicata;
5) Pedodonzia;
6) Otorinolaringoiatria applicata;
7) Fonoterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 74. — SCIARRETT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1168**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 239, relativo alla scuola di economia e merceologia degli alimenti (scuola diretta a fini speciali), è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti fondamentali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Esercitazioni pratiche di bromatologia al 1° anno;
Lingua inglese al 1° e 2° anno.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Igiene dell'alimentazione » muta la denominazione in quella di « Igiene degli alimenti e dell'alimentazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 29. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1169.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 144 - all'elenco degli insegnamenti fondamentali nel corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi gli asterischi per gli insegnamenti di « Chimica organica I » e di « Chimica organica II ».

Nello stesso corso di laurea è aggiunto l'insegnamento complementare di « Stechiometria chimica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 34. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1170.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

Chirurgia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Malattie infettive;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Neurologia.

Dopo l'art. 487, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inscriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie infettive, medicina legale e delle assicurazioni, neurologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 488. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La scuola conferisce il diploma di specialista in chirurgia. La durata della scuola è di cinque anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dodici per ogni anno.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 489. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;

4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica;
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia ed istologia patologica.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia ed istologia patologica.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparatrice e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esenti quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

Gli specializzandi, che abbiano completato il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Art. 490. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 491. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare, con sede presso la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

La scelta dei candidati da ammettere alla scuola sarà fatta in base ai titoli di studio e di carriera ed al risultato di una prova scritta di esame.

Una abbreviazione di corso potrà essere concessa, su proposta del direttore della scuola, esclusivamente a quei candidati che dimostrino con il loro *curriculum* scientifico di avere già una buona preparazione nel campo della cardiologia. L'abbreviazione di corso potrà essere, nei casi giustificati di un anno, previo esame di idoneità. Gli aspiranti che ne usufruiscono dovranno sostenere gli esami del 1° anno e quindi quelli del 2° anno. Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio esclusivo e continuativo presso la sede della scuola per tutta la durata degli anni di corso.

Art. 492. — Gli insegnamenti sono così distribuiti nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;

3) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 1° corso);
4) Patologia cardiovascolare (biennale: 1° corso);
5) Semeiologia fisica (biennale: 1° corso);
6) Semeiologia strumentale (biennale: 1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale: 2° corso);
2) Patologia cardiovascolare (biennale: 2° corso);
3) Semeiologia fisica (biennale: 2° corso);
4) Semeiologia strumentale (biennale: 2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (biennale: 1° corso).

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale: 2° corso);
2) Clinica e terapia (biennale: 2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).

Per gli insegnamenti facoltativi viene lasciata al direttore della scuola la possibilità di inserire una o più materie.

Art. 493. — Al termine dei tre anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di fisiologia, fisiopatologia e clinica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della stessa.

Art. 494. — A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 495. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in malattie infettive, con sede presso la cattedra in malattie infettive, ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La scuola ha la durata di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a 10 per ogni anno.

L'ammissione alla scuola sarà subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami che potranno comprendere prove scritte, orali e pratiche. Al termine del concorso verrà stabilita una graduatoria, sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati.

Art. 496. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Inoltre hanno l'obbligo di espletare un tirocinio pratico, sotto forma di internato, da svolgersi nelle corsie e nei laboratori della clinica delle malattie infettive, per ogni anno di corso. Tale internato potrà essere ridotto a giudizio del direttore della scuola a sei mesi per ogni anno, per coloro che prestino servizio presso reparti di malattie infettive.

Art. 497. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno*:

Epidemiologia generale delle malattie infettive;
Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica, applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
Malattie infettive dei Paesi caldi;
Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 498. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:

1° anno: un esame sulle discipline n. 1) e 2);
2° anno: un esame sulle discipline n. 2), 3) e 4);
3° anno: un esame sulle discipline n. 1), 2), 3) e 4).

Art. 499. — Non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami a cui sono iscritti.

Art. 500. — Alla fine dei tre anni di corso gli specializzandi dovranno superare una prova orale ed una clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di malattie infettive. Tali prove e l'esame di diploma saranno sostenute dinanzi ad una commissione composta dal direttore e da quattro insegnanti della scuola.

Art. 501. — Su proposta del direttore della scuola, e sempre previo superamento di un esame di ammissione, potranno essere concesse abbreviazioni di corso in base al *curriculum* clinico, didattico e scientifico e ai titoli di studio presentati dal richiedente.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 502. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, con sede presso la cattedra omonima ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

Art. 503. — Alla scuola possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione, attraverso concorso con prova scritta su argomenti di medicina generale. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione di coloro che non hanno superato l'esame di medicina legale e delle assicurazioni, durante il corso di laurea. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni nonché di prestare servizio di me-

dico interno presso una cattedra di medicina legale e delle assicurazioni per almeno sei mesi per ciascun anno. Sarà considerato anche l'internato presso un servizio ospedaliero di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Art. 504. — Materie d'insegnamento:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile:
Tossicologia medico-legale.

Art. 505. — Il direttore della scuola può invitare singoli specialisti per conferenze e dimostrazioni nel campo delle singole specialità.

Gli iscritti possono visitare, inoltre, ospedali psichiatrici, industrie, centri criminologici, servizi ospedalieri di medicina legale.

Art. 506. — Gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento saranno sostenuti alla fine di ogni anno, in tre sezioni (estiva, autunnale e di febbraio). Lo specializzando che non abbia superato gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità, verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 507. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in neurologia, con sede presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a nove per ogni anno.

L'ammissione alla scuola sarà fatta per titoli di studio ed in base al risultato di una prova scritta di esame seguita, eventualmente, da una prova orale.

Art. 508. — Le materie di insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno* (internato in psichiatria):

Anatomia ed istologia normale del S.N.;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 509. — Gli iscritti al primo corso hanno l'obbligo di internato in psichiatria per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere, a giudizio del direttore della scuola, ridotto a non meno di sei mesi per i medici che prestano servizio in reparto neurologico ed a non meno di quattro mesi per coloro che prestano servizio in ospedale psichiatrico. Gli iscritti al secondo, terzo e quarto corso hanno l'obbligo di frequentare come interni la clinica sede della scuola per l'intero anno scolastico.

Tale internato potrà essere ridotto a giudizio del direttore della scuola a non meno di quattro per anno per i medici che prestano regolare servizio in reparto neurologico.

Art. 510. — Gli esami saranno sostenuti alla fine di ciascun anno; non saranno ammessi al corso successivo coloro i quali non avranno superato gli esami dell'anno a cui sono iscritti. Al termine dei quattro anni di corso, per conseguire il diploma di specializzazione, gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di neurologia e sostenere la discussione dinanzi ad una commissione composta da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola stessa.

Art. 511. — Su proposta del direttore della scuola e previo superamento di un esame di ammissione, potranno essere concesse le seguenti abbreviazioni di corso: di due anni a coloro che sono già in possesso di

specializzazione in psichiatria o in neuropsichiatria infantile o in neurochirurgia; di un anno a coloro che sono già in possesso di specializzazione in discipline affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 31. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1171.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

Ostetricia e ginecologia;
Ortopedia e traumatologia;
Scienza dell'alimentazione;
Tecnologie biomediche;
Tossicologia medica;
Terapia fisica e riabilitazione.

Dopo l'art. 487, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia, ortopedia e traumatologia, scienza dell'alimentazione, tecnologie biomediche, tossicologia medica, terapia fisica e riabilitazione.

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 488. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia con sede presso la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di quattro anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

A) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

B) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica;

C) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

D) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospitalieri della specialità;

E) eventuali pubblicazioni inerenti la specialità;

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 489. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Elementi di genetica e eugenica;
2) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia ginecologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo delle specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ostetrica e ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica;
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;

2) Ostetricia e ginecologia forense;

3) Diagnostica roengten, radioterapia in ostetricia e ginecologia;

4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);

5) Urologia ginecologica;

6) Chirurgia addominale ed extra addominale.

Art. 490. — Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei 4 anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di 10 mesi all'anno.

La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica.

La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie.

Art. 491. — Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica, ed è espletata nel mese di ottobre.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Gli esami di profitto si danno per gruppi di materie alla fine di ciascun anno di corso ed i membri delle commissioni sono proposti dal direttore della scuola.

Al termine dei quattro anni di corso per il conseguimento del diploma, gli iscritti devono presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Art. 492. — A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 493. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, con sede presso la cattedra di clinica ortopedica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla ortopedia ed alla valutazione del voto di laurea e dei voti conseguiti durante il corso di laurea in clinica ortopedica ed in patologia chirurgica.

Art. 494. — La frequenza è obbligatoria nella clinica sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico.

E' in facoltà del consiglio della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alle scuole che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione e che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali regionali; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 495. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale 1° anno);

2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale 1° anno);

3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale 1° anno);

4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale 1° anno);

5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;

6) Fisiologia dell'apparato locomotore;

7) Nozioni di chirurgia generale;

8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale 2° anno);

2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale 2° anno);

3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale 2° anno);

4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale 2° anno);

5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale 3° anno);

2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale 3° anno);

3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale 3° anno);

4) Apparato-terapia ortopedica;

5) Fisiochinesiterapia;

6) Infortunistica.

Tali insegnamenti sono ritenuti indispensabili per la preparazione dello specialista.

Art. 496. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Scuola di specializzazione
in scienza dell'alimentazione

Art. 497. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione con sede presso la cattedra di fisiologia umana ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di tre anni. Essa si articola in tre indirizzi:

1) Dietetico;

2) Nutrizionistico;

3) Tecnologico.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

Al primo indirizzo (dietetico), possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

Al secondo (nutrizionistico), i laureati in chimica, tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e scienze naturali.

All'indirizzo tecnologico, infine, i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria chimica, scienze agrarie, biologiche, scienza delle preparazioni alimentari.

L'ammissione avviene per titoli. Nel caso che le domande di ammissione superino il numero dei posti, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 498. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (comune ai tre indirizzi):

1) Chimica degli alimenti;

2) Biochimica della nutrizione;

3) Fisiologia generale della nutrizione;

4) Istituzione di statistica applicata ai problemi alimentari.

2° *Anno* (comune ai tre indirizzi):

1) Fisiologia della nutrizione umana;

2) Igiene alimentare ed elementi della legislazione sanitaria;

3) Istituzione di tecnologia alimentare;

4) Biochimica patologica della nutrizione.

3° *Anno* (distinto per i tre indirizzi):

Indirizzo dietetico:

1) Alimentazione umana;

2) Dietetica dell'età adulta;

3) Dietetica dell'infanzia;

4) Dietetica per le collettività;

5) Malattie da alimentazione e dietoterapia;

6) Dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi.

Indirizzo nutrizionistico:

1) Alimentazione umana;

2) Alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio;

3) Ecologia e geografia dell'alimentazione;

4) Economia e statistica applicata all'alimentazione;

5) Tecnica dei rilevamenti alimentari;

6) Analisi chimica degli alimenti, additivi chimici, sofisticazioni ed adulterazioni alimentari.

Indirizzo tecnologico:

1) Microbiologia e chimica delle fermentazioni nella industria alimentare;

2) Tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine animale;

3) Tecnologie industriali di preparazione, conservazione e confezionamento degli alimenti di origine vegetale;

4) Analisi chimiche degli alimenti, additivi chimici, adulterazioni e sofisticazioni alimentari.

Art. 499. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni ed i seminari didattici, senza le attestazioni di frequenza non saranno ammessi a sostenere le prove di esame.

Per la iscrizione all'anno successivo è obbligatorio aver sostenuto alla fine di ogni anno gli esami previsti dal piano di studio.

Art. 500. — Per il conseguimento del diploma di specialista in scienza dell'alimentazione gli allievi, dopo aver superato gli esami del 3° corso, dovranno discutere una tesi scritta riguardante le materie e le ricerche svolte durante il corso.

Scuola di specializzazione
in tecnologie biomediche

Art. 501. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in tecnologie biomediche, con sede presso la cattedra di fisiologia umana ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a dieci per ogni anno.

Possono essere ammessi laureati in medicina e chirurgia, in ingegneria, in scienze biologiche ed in fisica e matematica.

L'ammissione avviene per titoli. Nel caso che le domande di ammissione superino il numero dei posti, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 502. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:

a) Insegnamenti per ingegneri e fisici:

1) Biologia;

2) Anatomia;

3) Fisiologia.

b) Insegnamenti per medici, biologi, ingegneri, fisici e matematici;

1) Tecniche strumentali in medicina.

c) Insegnamenti per medici e biologi:

1) Principi di matematica e fisica I;

2) Complementi di fisiologia.

2° *Anno*:

a) Insegnamenti per ingegneri e fisici:

1) Fisiopatologia.

b) Insegnamenti per medici, biologi, ingegneri, fisici e matematici:

1) Tecniche strumentali in medicina;

2) Rilievo, analisi ed interpretazione dei dati medico-biologici.

c) Insegnamenti per medici e biologi:

1) Principi di matematica e fisica II.

3° *Anno*:

a) Insegnamenti per medici, biologi, ingegneri, fisici e matematici:

1) Organi artificiali;

2) Biochimica e materiali;

3) Principi di controllo dei sistemi medico-biologici;

4) Impianti ospedalieri.

Gli insegnamenti del terzo anno sono comuni.

Art. 503. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni ed i seminari didattici; in caso contrario non potranno conseguire le attestazioni di frequenza necessarie per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il passaggio all'anno successivo sarà condizionato da superamento del colloquio che verterà su una tesi sperimentale svolta collettivamente dagli allievi di ogni anno di corso.

Art. 504. — Per il conseguimento del diploma di specialista in bio-ingegneria, gli allievi, dopo aver superato il colloquio del terzo anno di corso, dovranno discutere una tesi scritta riguardante le materie e le ricerche svolte durante l'intero corso di studio.

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 505. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in tossicologia medica con sede presso la cattedra medesima.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a cinque per ogni anno.

Per l'ammissione alla scuola i candidati dovranno dar prova di avere nozioni di cultura tossicologica.

Art. 506. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Chimica tossicologica con esercizi;

Tossicologia generale;

Tossicologia sperimentale con esercizi, I.

2° *Anno*:

Tossicologia sistematica;

Cancerogenesi da agenti chimici;

Tossicologia sperimentale con esercizi, II;

Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, I;

Teratogenesi da agenti chimici.

3° *Anno*:

Diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;

Clinica e terapia delle malattie da agenti chimici, II;

Tecniche di rianimazione in tossicologia;

Legislazione in campo tossicologico.

L'allievo è tenuto alla frequenza obbligatoria delle lezioni e delle esercitazioni relative, oltre a partecipare a ricerche concernenti problemi di tossicologia.

Art. 507. — Durante i tre anni di frequenza alla scuola, tutti gli ammalati di interesse tossicologico che vengono ricoverati nelle cliniche della facoltà saranno seguiti o studiati dai laureati in medicina che sono iscritti al corso; casi interessanti di intossicazioni singole o collettive potranno essere oggetto di ricerche speciali e di pubblicazioni da parte di uno o più iscritti al corso, a seconda del giudizio del direttore.

Art. 508. — Alla fine del 1°, 2° e 3° anno, avranno luogo esami speciali sugli insegnamenti impartiti e per ottenere il diploma i candidati dovranno superare un esame finale riassuntivo e discutere una tesi sperimentale (e clinica) su argomenti di tossicologia.

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 509. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione, con sede presso la cattedra di clinica ortopedica ed è diretta dal titolare della cattedra medesima.

La durata della scuola è di tre anni.

Il numero degli allievi da ammettere non può essere superiore a quindici per ogni anno.

L'ammissione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla terapia fisica e riabilitazione ed alla valutazione del voto di laurea e dei voti conseguiti durante il corso di laurea in clinica ortopedica.

Art. 510. — La frequenza è obbligatoria nella clinica sede della scuola per un periodo di 9 mesi per ogni anno accademico.

E' in facoltà del consiglio della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione e che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 511. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Principi di anatomia funzionale (propedeutico di tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

2) Fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra);

2° *Anno*:

1) Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie dell'insegnamento di base del terzo anno);

2) Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);

3) Massoterapia, terapia manuale (chiroterapia);

4) Cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica;

5) Idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

1) Elettroterapia ed elettrologia;

2) Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

3) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;

4) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Art. 512. — Gli esami si svolgeranno per singole materie.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami della materia di ciascun corso.

Art. 513. — Per conseguire il diploma di specialista, i candidati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione della tesi a stampa o dattiloscritta su argomento della specialità dinnanzi alla commissione formata dal direttore della scuola e da sei membri del corpo insegnante della scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 32. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1172**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 140 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Diabetologia e malattie del ricambio.

L'art. 178, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:

« Alla scuola possono essere ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia, anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per l'orientamento di laboratorio e sanità pubblica) in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), e in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica).

Gli articoli da 218 a 226, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 218. — La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.

Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 219. — Possono aspirare all'iscrizione alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.

Art. 220. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in trenta specializzandi.

Art. 221. — La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avviene in seguito a concorso per titoli ed esami.

Art. 222. — Per nessun motivo saranno consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 223. — La scuola ha sede presso il centro di cardiochirurgia della clinica chirurgica generale ed è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore della clinica stessa.

Art. 224. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso il reparto cardiochirurgico (corsie, diagnostica, sala operatoria, trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni.

Art. 225. — Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto nelle materie fondamentali il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione all'anno successivo e, per gli iscritti all'ultimo anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 226. — Gli insegnamenti fondamentali (annuali o biennali) sono i seguenti:

1° *Anno*:

Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dell'apparato cardiovascolare;

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;

Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica strumentale, radiologia e di laboratorio) 1° anno;

Semeiotica e diagnostica angiologica;

Patologia e clinica cardiologica 1° anno;

Principio e tecnica della circolazione extracorporea;

Nozioni di ingegneria medica.

2° *Anno*:

Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche;

Clinica strumentale, radiologica e di laboratorio 2° anno;

Patologia e clinica cardiologica 2° anno;

Patologia e clinica angiologica;

Terapie chirurgiche e tecnica operatoria 1° anno;

Anestesie e rianimazione.

3° *Anno*:

Patologia e clinica cardiologica pediatrica;

Terapia chirurgica e tecnica operatoria 2° anno;

Trattamento intensivo.

Alla fine del 3° anno del corso ha luogo l'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di cardioangiochirurgia concordato con il direttore della scuola.

Dopo l'art. 282, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso » e in « Diabetologia e malattie del ricambio ».

Scuola di specializzazione in chirurgia e pronto soccorso

Art. 283. — La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

Art. 284. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di ventidue unità ripartite nei quattro anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 285. — Le materie del corso sono le seguenti:

Anatomia chirurgica;

Anestesiologia;

Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);

Chirurgia generale (quadriennale);

Chirurgia ginecologica d'urgenza;

Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);

Chirurgia pediatrica d'urgenza;

Chirurgia toracica d'urgenza;

Chirurgia urologica d'urgenza;

Fisiopatologia del politraumatizzato;

Neurotraumatologia (biennale);

Radiologia;

Rianimazione;

Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;

Semeiotica chirurgica;

Trattamento del politraumatizzato;

Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia;

Traumatologia dell'apparato locomotore;

Traumatologia maxillo-facciale;

Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 286. — Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);

Chirurgia generale (quadriennale) (I);

Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I);

Anestesiologia;

Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;

Semeiotica chirurgica;

Radiologia;

Traumatologia maxillo-facciale.

2° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);

Chirurgia generale (quadriennale) (II);

Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);

Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (I);

Anatomia chirurgica;

Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;

Chirurgia ginecologica d'urgenza;

Chirurgia urologica d'urgenza.

3° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III);

Chirurgia generale (quadriennale) (III);

Neurotraumatologia (biennale) (I);

Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (II);

Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° *Anno*:

Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
Neurotraumatologia (biennale) (II);
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Trattamento del politraumatizzato;
Rianimazione.

Art. 287. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso, che si svolgerà presso l'istituto di chirurgia d'urgenza sotto forma di permanenza costante in tale istituto durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 288. — Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 289. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 290. — Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici unità ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 291. — Le materie del corso sono le seguenti:

Anatomia e citomorfologia funzionale;
Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare);
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale);
Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di biometria e statistica (complementare);
Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
Fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
Medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
Metodi di analisi chimica e quantitativa;
Neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Patologia molecolare;
Patologia sperimentale metabolica;
Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
Terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Art. 292. — Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

Anatomia e citomorfologia funzionali;
Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
Metodi di analisi chimica e quantitativa;
Patologia molecolare;
Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di biometria e di statistica (complementare);
Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

Patologia sperimentale metabolica;
Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
Medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
Neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
Fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
Farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Oftalmologia nel diabete e nelle malattie metaboliche (complementare);

Art. 293. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso, sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 294. — Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 50. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1173.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è modificato come dal testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 41. — SCIARRETTA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

L'art. 50 è modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in storia.

Dopo l'art. 54, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo all'ordinamento del corso di laurea in storia.

LAUREA IN STORIA

Art. 55. — Durata del corso di studio: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in sei indirizzi: A) antico; *B)* medioevale; *C)* moderno; *D)* contemporaneo; *E)* orientale; *F)* storico-religioso.

Sono titoli di ammissione: *a)* il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; *b)* il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di maturità o di abilitazione magistrale. Quest'ultimo titolo non è valido per gli indirizzi paleostorico e antico.

A) *Indirizzo antico*

Sono insegnamenti fondamentali:
- Storia greca;
- Storia romana;
- Storia del Mediterraneo antico orientale;
- Epigrafia e antichità greche;
- Epigrafia e antichità romane;
- Papirologia;
- Numismatica antica;
- Archeologia;
- Storia della filosofia antica;
- Paleografia greca e latina;
- Storia orientale antica.

Sono insegnamenti complementari:
- Topografia antica;
- Archeologia delle provincie romane;
- Climatologia storica;
- Ebraico;
- Esegesi delle fonti di storia greca e romana;
- Esegesi delle fonti di diritto romano;
- Etruscologia ed archeologia italica;
- Filologia greca e latina;
- Geologia e sedimentologia storica;
- Istituzioni di diritto romano;
- Paletnologia;
- Letteratura cristiana antica;
- Letteratura greca;
- Letteratura latina;
- Storia del cristianesimo antico;
- Storia delle religioni del mondo classico;
- Storia del diritto romano;
- Storia dell'economia antica;
- Storia del diritto greco;

Storia sociale del mondo antico;
Storia delle costituzioni del mondo antico;
Una storia regionale dell'antichità.

B) *Indirizzo medioevale*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia medioevale;
Paleografia latina e diplomatica;
Archivistica;
Letteratura latina medioevale;
Filologia romanza;
Storia bizantina;
Storia medioevale dell'oriente europeo, oppure: Storia e antichità mussulmane;
Storia della filosofia medioevale;
Lettorato di latino;
Istituzioni medioevali;
Storia dei paesi islamici.

Sono insegnamenti complementari:

Archeologia medioevale;
Antichità ed istituzioni medioevali;
Bibliografia e biblioteconomia;
Cronologia e cronografia;
Numismatica, sfragistica ed araldica;
Linguistica, onomastica e toponomastica medioevali;
Epigrafia medioevale;
Filologia italiana;
Storia del diritto romano;
Storia del diritto italiano;
Storia del commercio e della navigazione;
Codicologia;
Pubblicistica cronachistica medioevali;
Paleografia musicale;
Storia delle esplorazioni geografiche;
Storia e civiltà precolombiane dell'America;
Lingua e letteratura catalana;
Paleografia greca;
Esegesi delle fonti della storia medioevale;
Papirologia;
Istituzioni di diritto romano;
Geografia storica;
Storia dell'arte medioevale;
Letteratura umanistica;
Storia agraria medioevale;
Una storia regionale del Medio-evo;
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali.

C) *Indirizzo moderno*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia moderna:
Storia degli antichi stati italiani;
Storia dei Paesi afro-asiatici nell'età moderna;
Storia dei Paesi slavi;
Storia americana;
Storia del Rinascimento;
Storia della filosofia moderna;
Storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
Storia della letteratura italiana moderna;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati in gruppo possono essere scelti separatamente fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia dell'età della riforma e della controriforma;
Storia dell'età dell'illuminismo;
Storia del Risorgimento;
Storia delle chiese cristiane, diritto ecclesiastico o diritto canonico;
Storia delle istituzioni politiche, istituzioni di diritto pubblico;
Storia del diritto italiano;
Storia dei trattati e relazioni internazionali, diritto internazionale;
Una storia regionale nell'età moderna;
Filosofia della storia;
Storia della lingua italiana;
Statistica oppure calcolo delle probabilità, istituzioni di matematiche;
Storia delle matematiche, istituzioni di matematiche;
Storia della medicina, antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della dottrina chimico-inorganica;
Storia dell'urbanistica;
Storia della tecnica, elementi di macchine, oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica, oppure tecnologie generali, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Cronologia e tecniche della misura del tempo;
Storia della geografia, oppure storia delle esplorazioni, geografia fisica;
Storia dell'agricoltura, ecologia;
Storia del commercio, oppure storia dell'industria, economia politica, merceologia;
Storia della moneta e della borsa, scienza delle finanze;
Storia navale, tecnologia della nave, oppure costruzioni navali, oppure architettura navale;
Storia dell'arte moderna.

D) *Indirizzo contemporaneo*

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia del Risorgimento;
Storia contemporanea;
Storia d'Italia nel secolo XX;
Metodologie sociologiche;
Filosofia della scienza;
Geografia politica;
Geografia economica;
Cinematica dei fatti economici e sociali;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia delle innovazioni tecnologiche;
Letteratura italiana contemporanea.

Sono insegnamenti complementari (quelli indicati sulla stessa linea da scegliere preferibilmente congiunti fuorchè sia indicato « oppure »):

Storia dei paesi africani nel secolo XX;
Storia dei paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
Storia dei paesi del vicino oriente nel secolo XX;
Storia degli Stati Uniti d'America;
Storia dell'America centrale;
Storia dell'Unione Sovietica;
Storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
Storia della Francia;
Storia della Spagna;
Storia della Germania;
Storia dei Paesi scandinavi;
Storia delle istituzioni internazionali, diritto internazionale;
Storia dell'America meridionale;
Storia della fisica contemporanea, fisica;
Storia della matematica contemporanea;
Storia della medicina contemporanea;
Antropologia oppure genetica, oppure anatomia comparata, oppure istologia ed embriologia, oppure biologia generale;
Storia della chimica contemporanea, chimica generale;
Storia del giornalismo;

Storia sociale;
Storia della biologia;
Storia delle tecniche contemporanee, elementi di macchine oppure elettrotecnica, oppure arte mineraria, oppure idraulica oppure tecnologia generale, oppure tecnica ed economia dei trasporti;
Statistica;
Storia della moneta, scienza delle finanze, economia politica;
Storia delle regioni italiane, istituzioni di diritto pubblico;
Storia militare;
Storia dell'aviazione;
Storia dei trasporti nei secoli XIX e XX;
Storia degli sports;
Storia della seconda guerra mondiale e dei movimenti partigiani;
Teoria dei futuribili;
Economia politica;
Istituzioni di matematica.

E) *Indirizzo orientale*

Sono insegnamenti fondamentali:
Storia dei Paesi afro-asiatici;
Storia e geografia dell'Asia orientale;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
Islamistica;
Indologia;
Egittologia;
Iranistica;
Assirologia;
Archeologia orientale;
Filosofia dell'India e dell'Asia orientale;
Sanscrito.

Sono insegnamenti complementari:
Lingua e letteratura araba;
Lingua e letteratura persiana;
Filologia semitica;
Lingua e letteratura armena;
Religioni dell'India e dell'estremo oriente;
Epigrafia semitica;
Lingua e letteratura turca;
Lingua e letteratura cinese;
Lingua e letteratura giapponese;
Ittitologia;
Storia dell'arte orientale;
Archeologia fenicio-punica;
Sinologia;
Ebraico;
Lingue antiche dell'Asia centrale;
Dialettologia araba;
Lingue arie moderne dell'India.

F) *Indirizzo storico-religioso*

Sono insegnamenti fondamentali:
Storia greca;
Storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia contemporanea;
Storia della Chiesa;
Storia del Cristianesimo e storia delle origini cristiane;
Storia delle religioni;
Storia della liturgia;
Letteratura cristiana antica;
Archeologia cristiana oppure archeologia e storia dell'arte greca e romana, oppure archeologia e topografia medioevale.

Sono insegnamenti complementari:
Filologia veterotestamentaria;
Filologia neotestamentaria;
Ebraico e lingue semitiche comparate;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura latina;
Letteratura italiana;
Paleografia e diplomatica;
Archivistica;
Papirologia;
Storia della teologia;
Letteratura greca;
Filologia bizantina;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Filosofia della storia;
Filosofia della religione;
Storia della filosofia;
Filosofia morale;
Filosofia teoretica;
Sanscrito;
Etnologia;
Sociologia;
Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
Agiografia;
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Storia del diritto romano;
Storia della pedagogia;
Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione;
Organizzazione internazionale;
Storia del movimento sindacale;
Metodologia didattica della storia;
Islamistica;
Religioni dell'India e dell'estremo oriente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove insegnamenti scelti tra quelli complementari oltre a due esami superati per gli insegnamenti scelti tra i seguenti:
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura tedesca;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura russa.

E' opportuno che non più di tre esami in ciascuno indirizzo siano scelti fra gli insegnamenti di altri indirizzi o corsi di laurea e che le discipline indicate congiuntamente siano scelte assieme.

Almeno due esami complementari dovranno preferibilmente essere scelti fra gli insegnamenti seguenti:
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle dottrine economiche;
Teoria e storia della storiografia;
Storia della scienza e della tecnica.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1174.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzioni del corso di specializzazione in « neonatologia » e della seconda scuola di specializzazione in « chirurgia toracica ».

Corso di specializzazione in neonatologia

Art. 712. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma un corso di specializzazione in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in venti.

Art. 713. — Il corso è diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari, straordinari e aggregati degli istituti di clinica pediatrica e puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonché tutti gli altri docenti del corso.

Su proposta del consiglio direttivo, il consiglio di facoltà designerà anno per anno il direttore del corso, scelto fra un professore ufficiale di discipline pediatriche membro del consiglio stesso.

Art. 714. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;

2) Fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;

3) Genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;

4) Fisiologia neonatale;

5) Immunologia neonatale;

6) Biochimica neonatale;

7) Farmacologia neonatale;

8) Patologia neonatale;

9) Diagnostica radiologica neonatale;

10) Tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;

11) Assistenza al neonato sano ed ammalato;

12) Clinica e terapia neonatale;

13) Rianimazione e cure intensive neonatali;

14) Affezioni chirurgiche del neonato;

15) Anatomia e patologia del feto e del neonato;

16) Evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti verranno impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 715. — L'allievo dovrà ottemperare all'internato obbligatorio per la durata di 10 mesi. In tale periodo egli esplicherà attività in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura al neonato.

Art. 716. — Alla fine del corso l'allievo sosterrà un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolgerà una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami sarà unica alla fine del corso.

All'allievo che avrà completato le prove con esito favorevole verrà rilasciato un diploma di specializzazione in neonatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica
(annessa alla 1ª clinica chirurgica)

Art. 717. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha la durata di quattro anni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica: chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 718. — Alla scuola possono accedere tutti i laureati in medicina e chirurgia che abbiano almeno tre anni di frequenza in una scuola di specializzazione in chirurgia generale e medici che, a giudizio del consiglio degli insegnanti della scuola stessa, abbiano acquisito sufficiente pratica in chirurgia generale attraverso servizi prestati in reparti chirurgici.

Art. 719. — Coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o di libera docenza in una disciplina chirurgica (clinica chirurgica, patologia speciale chirurgica, semeiotica chirurgica, anatomia chirurgica) possono essere ammessi al 2° anno di corso previo esame integrativo vertente sulle materie del primo anno di corso.

In nessun'altra circostanza può essere concessa abbreviazione di corso.

Art. 720. — Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di 40 (10 per ogni anno di corso).

Art. 721. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali; di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni, è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 722. — Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti al quarto anno per l'ammissione all'esame di diploma.

Nell'ultimo anno di corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

La loro preparazione tecnica sarà convalidata o meno alla fine del corso dal direttore della scuola di specializzazione.

Art. 723. — Per tutti gli specializzandi che abbiano superato gli esami dei quattro anni, alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su di un argomento di chirurgia toracica (polmonare, cardiaca, esofagea, mediastinica) precedentemente concordata tra il direttore della scuola di specializzazione ed il diplomando all'inizio del terzo o quarto anno.

La tesi deve essere approvata dallo stesso direttore e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma.

Il candidato dovrà sostenere inoltre una prova clinica.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma dovranno ripresentarsi all'esame dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non sia riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 724. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici (parte toracica, apparato respiratorio, diaframma, mediastino, organi mediastinici, cuore e grossi vasi endotoracici) (annuale);

2) Anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici (annuale);

3) Anatomia patologica delle malattie del torace (annuale);

4) Anestesia e rianimazione nella chirurgia toraco-polmonare ed in cardio-chirurgia (annuale).

2° *Anno*:

1) Fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (annuale);

2) Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

3) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato respiratorio dell'esofago, del mediastino (annuale);

4) Semeiotica e diagnostica clinica e strumentale dell'apparato cardio-circolatorio (annuale);

5) Diagnostica radiologica toraco-polmonare, del cuore e dei grossi vasi endotoracici (annuale).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);

3) Patologia e clinica chirurgica delle affezione dell'esofago e del diagramma (annuale);

4) Terapia chirurgica della tubercolosi polmonare (annuale);

5) Elementi della terapia medica delle cardio-angiopatie (annuale);

6) Elementi di fisioterapia respiratoria (annuale).

4° *Anno*:

1) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);

2) Patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici (biennale);

3) Tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (annuale);

4) Tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici (annuale);

5) Principi e tecniche della circolazione extracorporea e della ipotermia (annuale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 35. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1175.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 20, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che l'insegnamento di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » viene soppresso dall'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo storico-politico e internazionale.

Nello stesso elenco viene incluso l'insegnamento di « Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente ».

Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti opzionali del corso di laurea in scienze politiche sono inclusi i seguenti insegnamenti:

Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia ed istituzioni dell'Asia meridionale;
Economia e politica del turismo.

Nello stesso elenco viene soppresso l'insegnamento di « Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente ».

Dopo l'art. 26, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto l'articolo 27 riguardante la creazione di istituti.

Art. 27. — Alla facoltà di scienze politiche è aggiunto l'istituto di « Studi africani e orientali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 33. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974, n. **514**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 82 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di: « Agricoltura e bachicoltura » muta denominazione in: « Apicoltura a bachicoltura ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 62. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **515**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 142, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1169, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola suddetta è fissato in quarantotto (48) per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 59. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **18 giugno 1974, n. 516.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 37 — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974, n. **517.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 2 agosto 1939, n. 179, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Virologia applicata all'epidemiologia;

Igiene mentale e psichiatria sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 69. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **518**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Anatomia topografica;
Idrologia medica;
Parassitologia medica;
Micologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 61. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **519**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, relativi all'ordinamento degli studi del triennio di applicazione della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 20. — Triennio (terzo, quarto e quinto anno) del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile).

Sono insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile) i seguenti:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Tecnologia dei materiali e chimica applicata;
17) Tecnica delle costruzioni;
18) Architettura tecnica;
19) Topografia;
20) Architettura e composizione architettonica;
21) Geotecnica;
22) Economia e tecnica aziendale;
23) Teoria ed applicazioni dei calcolatori elettronici.

Art. 21. — Triennio (terzo, quarto e quinto anno) del corso di laurea in ingegneria elettronica.

Sono insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in ingegneria elettronica i seguenti:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica delle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Elettronica applicata,
16) Misure elettriche;
17) Controlli automatici;
18) Comunicazioni elettroniche;
19) Campi elettromagnetici e circuiti;
20) Radiotecnica;
21) Complementi di macchine;
22) Teoria ed applicazioni dei calcolatori elettronici;
23) Materiali per l'elettrotecnica;
24) Teoria dei sistemi;
25) Economia e tecnica aziendale.

Art. 22. — Triennio (terzo, quarto e quinto anno) del corso di laurea in ingegneria meccanica.

Sono insegnamenti fondamentali del triennio del corso di laurea in ingegneria meccanica i seguenti:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Fisica tecnica;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Chimica applicata;
15) Elettrotecnica;
16) Macchine;
17) Idraulica;
18) Costruzioni di macchine;
19) Impianti meccanici;
20) Tecnologia meccanica;
21) Metallurgia;
22) Teoria ed applicazioni dei calcolatori elettronici;
23) Ricerca operativa;
24) Economia e tecnica aziendale;
25) Teoria dei sistemi.

Art. 23. — Insegnamenti complementari:

1) Complementi di scienza delle costruzioni;
2) Costruzioni in acciaio;
3) Ponti e grandi strutture;
4) Complementi di tecnica delle costruzioni;
5) Costruzioni di strade, ferrovie, aeroporti;
6) Materie giuridiche e legislazione dei lavori;
7) Ingegneria sismica;
8) Dinamica delle costruzioni;
9) Impianti tecnici nell'edilizia;
10) Pianificazione territoriale;
11) Tecnica urbanistica;
12) Tecnica ed economia dei trasporti;
13) Tecnologia degli elementi costruttivi;
14) Geomorfologia e difesa dell'ambiente;
15) Geologia applicata;
16) Idrogeologia e sistemazioni idrauliche;
17) Geofisica;
18) Ecologia;
19) Sedimentologia;
20) Sismologia;
21) Costruzioni idrauliche;
22) Microonde;
23) Telefonia e telegrafia;
24) Complementi elettronici;
25) Trattamento dell'informazione;
26) Complementi di controlli;
27) Tecnica dei controlli automatici;
28) Elettronica industriale;
29) Chimica fisica;
30) Chimica organica;
31) Complementi di macchine;
32) Gasdinamica;
33) Corrosione e protezione dei metalli;
34) Termotecnica applicata;
35) Scienza dei materiali;
36) Misure meccaniche termiche e collaudi;
37) Macchine utensili;
38) Servomeccanismi ed automazione;
39) Ingegneria sanitaria.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi coordinati.

Art. 24. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria (civile, elettronica, meccanica) lo studente deve aver superato ventinove esami, ciascuno relativo ad un corso annuale.

Art. 25. — L'esame di laurea in ingegneria (civile, sezione edile, elettronica, meccanica) consiste nella discussione di un progetto o di uno studio di carattere tecnico preparato dal candidato.

Art. 26. — La facoltà di ingegneria si compone dei seguenti istituti: chimica, tecnologie dei materiali, metallurgia, disegno e composizione, edilizia, scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, fisica sperimentale, fisica tecnica, geologia applicata, pianificazione territoriale, idraulica, topografia, meccanica applicata alle macchine e macchine, elettronica, automatica, informatica, matematica.

Scopo degli istituti è l'addestramento ed il perfezionamento di studenti e studiosi nelle discipline di propria pertinenza, nonché la promozione del progresso di dette discipline mediante ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Gli istituti possono essere ordinati a seminari ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 27. — Ogni istituto dispone di una dotazione da utilizzarsi secondo modalità intese a conseguire, nel modo più idoneo, il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 28. — Ogni istituto comprende più insegnamenti a seconda della loro attività. I direttori degli istituti sono nominati dal rettore su designazione del consiglio di facoltà e dura in carica tre anni.

In mancanza di professori di ruolo la direzione dell'istituto può essere affidata al professore incaricato della materia da cui l'istituto trae la denominazione. La direzione dell'istituto può essere affidata anche al preside o ad altro professore di ruolo della facoltà.

Sono ammessi a frequentare i singoli istituti gli studenti della facoltà, nonché gli studenti di altra facoltà ed i laureati che, in base a regolare domanda, ne ottengano l'autorizzazione dal direttore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 60. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **520**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, **n. 73**;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Radiobiologia;
Endocrinologia;
Nefrologia medica;
Fisiopatologia della riproduzione umana;
Neurofisiologia clinica;
Medicina dello sport.

Art. 77 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Biofarmaceutica;
Chimica dei prodotti fitoiatrici;
Storia della farmacia;
Neuropsicofarmacologia;
Legislazione e amministrazione farmaceutiche;
Stereochimica.

Art. 86 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

Biofarmaceutica;
Chimica dei prodotti fitoiatrici;
Storia della farmacia;
Neuropsicofarmacologia;
Legislazione e amministrazione farmaceutiche;
Stereochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 38. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **521**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 74, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: « La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in chimica e in matematica.

La durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, in matematica e di cinque anni per la laurea in chimica ».

Dopo l'art. 82, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze geologiche.

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

Art. 83. — Gli insegnamenti per il corso di laurea in scienze geologiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica sperimentale (biennale);
3) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
4) Mineralogia;
5) Geologia;
6) Geologia applicata;
7) Paleontologia;
8) Geografia;
9) Geografia fisica;
10) Topografia e cartografia;
11) Fisica terrestre;
12) Petrografia.

Complementari:

1) Analisi mineralogica;
2) Geochimica;
3) Geofisica applicata;
4) Geologia degli idrocarburi;
5) Geologia marina;
6) Geologia stratigrafica;
7) Geologia strutturale;
8) Geomorfologia;
9) Giacimenti minerari;
10) Idrogeologia;
11) Interpretazione aereofotogeologica;
12) Micropaleontologia;
13) Petrografia del sedimentario;
14) Prospezione geochimica;
15) Rilevamento geologico;
16) Sedimentologia;
17) Statistica metodologica;
18) Vulcanologia;
19) Igiene;
20) Paleobotanica.

L'insegnamento della fisica sperimentale comporta due distinti esami, uno alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 84. — Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare di norma per due anni, come interno, uno degli istituti della facoltà, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.

Art. 85. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami degli insegnamenti fondamentali, e di almeno quattro complementari.

L'esame di laurea comprende:

a) la discussione della tesi;

b) la discussione di una tesina scelta dalla Commissione fra le due presentate.

Art. 86. — Per l'iscrizione di coloro che provengono da altro corso di laurea, il consiglio di facoltà deciderà sull'albo di iscrizione e sulla convalida delle frequenze e degli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 67. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. **522.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte contemporanea;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della critica d'arte;
Psicologia dell'età evolutiva.

Nello stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di « Storia dell'arte medioevale e moderna ».

Art. 53 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte contemporanea;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della critica d'arte;
Psicologia dell'età evolutiva.

Nello stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di « Storia dell'arte medioevale e moderna ».

Art. 54 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingua e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte moderna;
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte contemporanea;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della critica d'arte;
Psicologia dell'età evolutiva.

Nello stesso elenco viene soppresso l'insegnamento complementare di « Storia dell'arte medioevale e moderna ».

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Medicina nucleare;
Cardiologia pediatrica;
Auxologia normale e patologica;
Epatologia;
Medicina sociale;
Farmacologia clinica;
Chimica e microscopia clinica.

L'art. 283, relativo agli esami della scuola di perfezionamento in fisica dello stato solido, è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli esami, fissati in numero di tre per ciascun anno, vengono sostenuti ciascuno su un gruppo di materie, concordato dal candidato col consiglio dei professori della scuola. Per essere ammessi al secondo anno di corso l'allievo dovrà superare almeno due dei predetti esami ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 68. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **523.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 76 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia.

Dopo l'art. 126, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia.

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 127. — Alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è annessa la scuola di specializzazione in chirurgia con sede presso l'istituto di clinica chirurgica.

La scuola conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 128. — Insegnamenti impartiti:

Annuali:

Anestesia e rianimazione (1° anno);
Chirurgia cardiovascolare (5° anno);
Chirurgia d'urgenza (5° anno);
Chirurgia ginecologica (4° anno);
Chirurgia pediatrica (4° anno);
Chirurgia riparativa e plastica (5° anno);
Chirurgia sperimentale (1° anno);
Chirurgia toracica (5° anno);
Chirurgia urologica (4° anno);
Fisiopatologia chirurgica (2° anno);
Medicina legale (5° anno);
Neurochirurgia (4° anno);
Radiologia (3° anno);
Ricerche di laboratorio (1° anno);

Semeiotica strumentale ed endoscopica (3° anno);
Trattamento pre e post operatorio (2° anno);
Traumatologia ed ortopedia (4° anno).

Biennali:

Anatomia e istologia patologica (2° e 3° anno);
Semeiotica chirurgica (1° e 2° anno).

Triennali:

Anatomia chirurgica e corso di operazioni (1°, 2° e 3° anno);
Patologia speciale chirurgica (1°, 2° e 3° anno).

Quinquennali:

Clinica chirurgica generale (1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno).

PIANI DI STUDIO

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 1°;
Patologia speciale chirurgica 1°;
Semeiotica chirurgica 1°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° Anno:

Clinica chirurgica generale 2°;
Patologia speciale chirurgica 2°;
Semeiotica chirurgica 2°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post operatorio;
Anatomia e istologia patologica 1°.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 3°;
Patologia speciale chirurgica 3°;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica 2°.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 4°;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 5°;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Art. 129. — Ammissioni: possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Saranno ammessi al corso venti allievi nei 5 anni.
Le ammissioni avvengono sulla base di titoli ed esami.

Agli anni successivi al primo anno sono ammessi gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso precedente e superato i relativi esami di profitto.

Gli allievi che chiedono il trasferimento da altre università potranno essere ammessi alla scuola secondo le modalità di legge.

Non sono consentite per alcun motivo iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Frequenze: la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Il corso comprende lezioni, seminari, esercitazioni ed internato presso l'istituto di clinica chirurgica.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, si trasformerà in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Dall'obbligo di tale internato potranno essere parzialmente esonerati, su concessione del direttore della scuola e nei limiti delle norme vigenti, quegli allievi che, in qualità di aiuti e assistenti di ruolo, prestino servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali regionali. Per i corsi che non sono della clinica chirurgica generale, saranno stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i vari reparti specialistici indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico della operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza, non saranno ammessi a sostenere gli esami annuali.

Esami: le prove di esame per ciascun anno di corso riguardano gli insegnamenti impartiti in quell'anno, secondo il piano di studio. Gli esami per singole materie potranno essere sostenuti in due sessioni: estiva ed autunnale.

Sono ammessi agli esami di diploma gli allievi che abbiano superato gli esami annuali di profitto. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una tesi scritta, su un tema in precedenza approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 71. — SCIARRETTA

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(4651184/1) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.